

Delibera n. 3/2025

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 109/2024 nei confronti di Autolinee Nolè S.r.l. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 9 gennaio 2025

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale *“Con riferimento al trasporto pubblico locale (...) determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;

- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;

- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio);

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *“Conclusione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”* e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*, come modificata dalla delibera dell'Autorità n. 113/2021 recante *“Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020”* che, al punto 9, dispone – nella versione *ratione temporis* applicabile - che *“[a]nnualmente, ogni singola impresa di TPL, anche qualora facente parte di IA aggregata, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, specificando il CdS interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli “Schemi Semplificati”, di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA”*;

VISTA la comunicazione massiva del 14 luglio 2023 inviata a tutte le imprese affidatarie dei servizi di TPL su strada, relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come novellata dalla delibera n. 113/2021, contenente l'informazione relativa alla disponibilità del sistema SiMoT (Sistema di monitoraggio dati dei trasporto) per

l'acquisizione dei suddetti dati, richiamando il termine di scadenza del 30 novembre 2023 per il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti all'annualità 2022 e, in particolare, la nota prot. ART n. 29190/2023, del 14 luglio 2023, di pari contenuto, inviata ad Autolinee Nolè S.r.l. (di seguito, anche: Autolinee Nolè o Società);

VISTA la delibera n. 189/2023, del 6 dicembre 2023, con la quale a seguito della richiesta di proroga delle associazioni AGENS, ANAV e ASSTRA, pervenuta con nota acquisita al prot. ART n. 71707, del 28 novembre 2023, l'Autorità ha differito la scadenza della raccolta dati in oggetto al 15 gennaio 2024, come comunicato ad Autolinee Nolè in data 7 dicembre 2023 con nota prot. ART n. 76107/2023;

VISTA la nota dell'Autorità prot. ART n. 19519/2024, del 20 febbraio 2024, con la quale si rappresentava la necessità di acquisire informazioni relative alla contabilità regolatoria, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva e si diffidava la Società ad ottemperare, entro la data del 4 marzo 2024, alla Misura 12 summenzionata, precisando altresì che, in caso di inottemperanza, l'Autorità avrebbe avviato *“un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3 lett. l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento al quale è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato”*;

VISTA l'ulteriore nota prot. ART n. 23584/2024, del 4 marzo 2024, con la quale, facendo seguito alla diffida ad ottemperare, si rappresentava che il *“Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT”*, attraverso il quale avviene la raccolta dei dati di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, sarebbe stato accessibile sino alla data del 25 marzo 2024;

VISTA la successiva nota prot. ART n. 38145/2024, del 10 aprile 2024, con la quale è stata trasmessa un'ulteriore diffida ad ottemperare alla Misura 12 della delibera n. 154/2019 entro la data del 20 maggio 2024;

RILEVATO che la Società non ha provveduto, entro il termine del 20 maggio 2024, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2022 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, come novellata dalla delibera n. 113/2021;

RILEVATO che tali dati assumono fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria;

CONSIDERATO che il *“Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT”* è stato comunque reso accessibile alle imprese sino al 20 giugno 2024 per favorire la trasmissione dei dati;

- VISTA** la delibera n. 109/2024, del 25 luglio 2024, notificata in pari data con nota prot. ART n. 70670/2024, con cui l’Autorità ha contestato a Autolinee Nolè l’inottemperanza alle richieste dell’Autorità di trasmissione dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all’annualità 2022, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021, e ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- VISTA** la memoria difensiva, acquisita agli atti con prot. ART n. 71468/2024, del 29 luglio 2024, con la quale la Società ha fornito riscontro alla contestazione avanzata nella delibera n. 109/2024, dichiarando *“di non aver ottemperato alle scadenze previste nei termini per problemi di natura organizzativa interna e di forza maggiore legati alla salute fisica del ns rappresentante legale”*, ha richiesto *“una modalità alternativa di invio in quanto il portale non e' piu' accessibile”*;
- VISTA** la mail del 7 agosto 2024, con la quale l’Ufficio Vigilanza e Sanzioni ha comunicato a Autolinee Nolè *“che, fatta salva la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in atto, avviato con delibera ART n. 109/2024, del 25 luglio 2024, il “Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT” è stato nuovamente reso disponibile e sarà accessibile sino alla data del 16 settembre 2024 (...)”*;
- RILEVATO** che, successivamente, la Società ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l’annualità 2022 (cfr. prot. ART. n. 80927/2024, del 3 settembre 2024);
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate a Autolinee Nolè, con nota prot. ART n. 112620/2024 del 7 novembre 2024, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio;
- VISTE** le memorie di replica, acquisite agli atti con prot. ART del 15 novembre 2024, nn. 117073/2024 e 117087/2024, con le quali Autolinee Nolè ha ricondotto la mancata ottemperanza allo stato di salute del proprio Amministratore, dichiarando, in particolare, che *“[la] frequente assenza dal luogo di lavoro e l’impossibilità di mantenere un rapporto costante con gli uffici amministrativi della società e di revisione hanno determinato l’impossibilità, per gli stessi, di adempiere ad incombenze, anche in scadenza, di carattere amministrativo, fiscale e contabile, venendo meno, da parte mia, ogni azione decisionale corredata delle relative comunicazioni dei dati necessari, funzionali e indispensabili agli adempimenti medesimi”*;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:

- dalla documentazione agli atti risulta che Autolinee Nolè non ha provveduto, entro il suddetto termine del 20 maggio 2024, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2022 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, come novellata dalla delibera n. 113/2021;
- l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021, trova conferma anche nella citata nota assunta al prot. ART n. 71468/2024, nella quale la stessa Autolinee Nolè dichiarava *"di non aver ottemperato alle scadenze previste nei termini per problemi di natura organizzativa interna e di forza maggiore legati alla salute fisica del ns rappresentante legale"*;
- la disponibilità manifestata dalla Società ad ottemperare, per quanto tardivamente, alle richieste dell'Autorità dei dati di contabilità regolatoria, poi seguita dall'effettiva trasmissione dei dati acquisita in data 3 settembre 2024, non esclude la responsabilità in capo alla medesima in ordine alla violazione contestata, atteso che il ritardo nel caricamento dei dati non ha consentito comunque l'ordinario svolgimento delle attività volte all'esercizio delle funzioni affidate all'Autorità relative al Trasporto pubblico locale e regionale, in relazione alle quali essa ha definito gli obblighi di separazione contabile e della contabilità regolatoria;
- parimenti, non è possibile escludere la responsabilità di Autolinee Nolè sulla base delle cause di giustificazione addotte dalla Società atteso che esse non dipendono da eventi esterni o imputabili a terzi e non fronteggiabili con adeguate misure organizzative, tanto più alla luce dei plurimi differimenti del termine per il caricamento dei dati;
- in particolare, con riferimento a quanto rappresentato con la nota, acquisita agli atti con prot. ART 117073/2024, del 15 novembre 2024, integrata dalla nota, acquisita agli atti con prot. ART n. 117087/2024, di pari data, relativamente ai problemi di salute dell'Amministratore della Società, si osserva che, come indicato nella visura camerale, acquisita agli atti con prot. ART n. 128075/2024, dell'11 dicembre 2024, la *governance* di Autolinee Nolè è affidata a due Amministratori - nominati con atto del 30 settembre 2023 - entrambi anche legali rappresentanti della Società, nell'ambito di un sistema di *"amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva"*;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Autolinee Nolè, l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità di trasmissione dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2022, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021, e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

- i. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
- ii. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che l'inottemperanza, nei termini assegnati, all'obbligo di trasmettere i dati richiesti non ha consentito l'ordinario svolgimento delle attività dell'Autorità ed ha inciso sul buon andamento delle funzioni connesse all'esercizio delle sue competenze in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria, poiché tale attività ha potuto essere portata a termine soltanto a seguito della trasmissione, avvenuta successivamente all'avvio del presente procedimento, della documentazione originariamente richiesta; parimenti, quanto al grado di colpevolezza dell'agente, rileva l'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie, come risulta da quanto rappresentato dalla Società con la nota prot. ART n. 71468/2024, del 29 luglio 2024, in relazione ai richiamati *“problemi di natura organizzativa interna”*;
- iii. quanto alle azioni poste in essere dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la circostanza che, successivamente all'avvio del procedimento, Autolinee Nolè ha trasmesso i dati richiesti (cfr. prot. ART. n. 80927/2024, del 3 settembre 2024);
- iv. non sussiste la reiterazione;
- v. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dall'ultimo bilancio disponibile della Società emerge che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi, per l'esercizio 2022, pari ad euro 3.830.275,00 ed un utile di euro 110.072,00;
- vi. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
 - (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00);
 - (ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 2.000,00 (duemila/00), in considerazione delle azioni poste in essere successivamente alla violazione;
 - (iii) non applicare, sul predetto importo base alcuna maggiorazione;
 - (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 6.000 (seimila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, nei confronti di Autolinee Nolè S.r.l. l'inottemperanza, entro il termine fissato, alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2022 di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021;
2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata, nei confronti di Autolinee Nolè S.r.l., la sanzione pecuniaria di euro 6.000 (seimila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 3/2025";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Autolinee Nolè S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 9 gennaio 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)